

RETTIFICHE

Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o stampa del Bollettino ufficiale.

(Codice interno: 318288)

Avviso di rettifica

Comunicato relativo alla legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva" (Bollettino Ufficiale n. 48 del 15 maggio 2015).

Nel B.U.R. n. 48 del 15 maggio 2015 è stata pubblicata la legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".

Si comunica che, per mero errore materiale, l'abrogazione di cui all'articolo 29 comma 1 lettera n) deve intendersi riferita non all'articolo 59 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)", ma all'articolo 57 della medesima legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 298263)

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2015, n. 8

Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I*Principi generali***CAPO I***Ambito di applicazione***Art. 1****Finalità**

1. La Regione del Veneto riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dell'attività motoria e sportiva, strumento di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità, di miglioramento delle relazioni e dell'inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente.

Art. 2**Obiettivi**

1. La Regione, conformemente alle finalità di cui all'articolo 1, in concorso con il Comitato olimpico nazionale Italiano (CONI) ed il Comitato italiano paralimpico (CIP), attraverso le rispettive articolazioni territoriali, nonché in concorso con gli enti pubblici territoriali, le istituzioni scolastiche e l'istituzione universitaria, persegue i seguenti obiettivi:

- a) approva la Carta etica dello sport veneto, di cui all'articolo 3;
- b) promuove lo sport di cittadinanza di cui all'articolo 5;
- c) programma la propria attività approvando gli strumenti di pianificazione pluriennali ed annuali di cui agli articoli 6 e 7;
- d) favorisce il coinvolgimento di soggetti di riferimento per il settore dell'attività motoria e sportiva, a supporto delle iniziative regionali di cui alla presente legge;
- e) monitora i soggetti, le attività e le infrastrutture che concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge, per conseguire, attraverso gli strumenti di pianificazione pluriennali ed annuali di cui agli articoli 6 e 7, un migliore utilizzo delle risorse;
- f) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi;
- g) promuove azioni specifiche in favore dell'attività motoria di base, dello sport di eccellenza e delle discipline sportive tradizionali della cultura veneta;

- h) garantisce alle persone con disabilità l'accesso ai percorsi educativi, motori e sportivi, nelle scuole di ogni ordine e grado e in ogni altro luogo, iniziativa e manifestazione sportiva;
- i) promuove il controllo delle attività motorie e sportive per la sicurezza dei praticanti, nell'ambito delle strutture destinate alle attività sportive;
- l) favorisce lo svolgersi di iniziative in ambito locale, finalizzate alla tutela della salute e all'organizzazione di attività fisiche di base;
- m) promuove la diffusione delle attività sportive in orario scolastico ed extrascolastico, valorizzando le strutture scolastiche e favorendo forme di collaborazione fra le scuole e le associazioni sportive;
- n) sostiene la lotta contro il doping e l'educazione alla corretta alimentazione nell'esercizio dello sport e dell'attività motoria.

Art. 3

La Carta etica dello sport veneto

1. La Carta etica dello sport veneto è il documento d'indirizzo che definisce i principi cui s'ispira l'attività motoria e sportiva nel Veneto, in qualsiasi sede e livello praticate, fra i quali:
 - a) il rispetto dei praticanti e dei loro ritmi di sviluppo e maturazione;
 - b) il rispetto degli altri, dello spirito di squadra e del senso di solidarietà, nonché il rifiuto di ogni forma di discriminazione nell'esercizio dell'attività motoria e sportiva;
 - c) la lealtà e l'onestà, il rispetto delle regole e del giudice o arbitro sportivo;
 - d) il rifiuto dell'utilizzo di mezzi illeciti o scorretti.
2. La Carta etica dello sport veneto valorizza il volontariato e l'associazionismo sportivo.
3. La Carta etica dello sport veneto è adottata dalla Giunta regionale, su proposta della Consulta regionale per lo sport di cui all'articolo 8 ed approvata dal Consiglio regionale.

Art. 4

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) attività motoria e sportiva: qualsiasi forma di attività fisica, spontanea o organizzata, che abbia come obiettivo la formazione e l'educazione della persona, il raggiungimento di risultati agonistici, il miglioramento degli stili di vita, l'accrescimento del benessere psicofisico e lo sviluppo delle relazioni sociali;
 - b) complesso sportivo: l'insieme di uno o più impianti sportivi contigui, aventi in comune elementi costitutivi, spazi di attività o servizio, di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico;
 - c) impianto sportivo: l'insieme di uno o più spazi di attività, dello stesso tipo o di tipo diverso, aventi in comune i relativi spazi di attività o servizio, di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico;
 - d) spazio di attività: spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive;
 - e) servizi di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico: le parti funzionali della struttura, correlate al tipo ed al livello di pratica motoria e sportiva, necessarie a rendere l'impianto stesso idoneo all'uso cui è destinato;

- f) fruibilità da parte delle persone con disabilità: possibilità di utilizzo di tutte le unità funzionali dell'impianto da parte delle persone con disabilità;
- g) impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale: impianti sportivi che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione;
- h) impianti sportivi di eccellenza: impianti sportivi destinati ad ospitare eventi ad alto livello agonistico di rilevanza internazionale;
- i) manifestazioni sportive di eccellenza: competizioni olimpiche e paralimpiche, nonché fasi finali di campionati europei o mondiali riconosciuti dal CONI o dal CIP.

Art. 5

Sport di cittadinanza

1. La Regione, a tutela della salute psicofisica e del benessere dei cittadini, promuove e sostiene lo sport di cittadinanza, come attività sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti, anche in assenza di specifici impianti dedicati e tecnicamente definiti, per conseguire in particolare i seguenti obiettivi:

- a) favorire stili di vita attivi per le persone di qualsiasi età ed abilità;
- b) promuovere la funzione educativa e sociale dello sport e del gioco;
- c) incentivare l'animazione e la vivibilità degli spazi urbani, dei parchi e degli spazi verdi.

TITOLO II

Pianificazione e partecipazione

CAPO I

Pianificazione

Art. 6

Piano pluriennale per lo sport

1. La Regione approva il Piano pluriennale per lo sport, di durata non inferiore a tre anni, che individua:

- a) lo scenario dell'attività sportiva nel contesto europeo e nazionale;
- b) lo scenario dell'attività sportiva nel Veneto, con particolare riferimento alla situazione degli impianti sportivi, delle società sportive, del numero dei tesserati ed alla diffusione della pratica sportiva fra la popolazione;
- c) lo stato di attuazione della pianificazione pregressa;
- d) le politiche regionali da mettere in atto, con riguardo alla diffusione della pratica sportiva;
- e) il fabbisogno finanziario, anche ai fini dell'iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione, e la ripartizione delle risorse per ambiti di intervento.

2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport di cui all'articolo 8 ed in base ad una relazione di quest'ultima sullo stato d'attuazione della pianificazione pregressa e sulle politiche regionali in materia, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, con cadenza almeno triennale, il Piano pluriennale per lo sport.

3. La durata del Piano pluriennale per lo sport viene definita anteriormente alla sua approvazione e i suoi contenuti sono aggiornabili di anno in anno dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in ragione delle sopravvenute esigenze, conservando efficacia e validità fino all'approvazione del successivo Piano pluriennale per lo sport.

Art. 7**Piano esecutivo annuale per lo sport**

1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi fissati dal Piano pluriennale per lo sport di cui all'articolo 6, la Giunta regionale approva il Piano esecutivo annuale per lo sport che individua:

- a) le iniziative finalizzate all'attuazione delle politiche regionali per lo sport;
- b) le risorse da destinare al sostegno dello sport, attraverso la concessione di contributi regionali, con particolare riguardo:
 - 1) agli ambiti generali di intervento di cui al Capo I del Titolo III, ivi compresi gli interventi e le iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), e i relativi criteri;
 - 2) alle azioni specifiche di cui al Capo II del Titolo III.

2. A seguito dell'approvazione della legge di bilancio, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il Piano esecutivo annuale per lo sport, unitamente all'aggiornamento annuale del Piano pluriennale.

CAPO II*Consulta regionale per lo sport e Osservatorio regionale per lo sport***Art. 8****Consulta regionale per lo sport**

1. È istituita la Consulta regionale per lo sport, di seguito Consulta, con funzioni di consulenza alla Regione in materia di:
 - a) piano pluriennale per lo sport di cui all'articolo 6 e piano esecutivo annuale per lo sport di cui all'articolo 7;
 - b) regolamenti esecutivi della presente legge;
 - c) ogni altro argomento ritenuto di interesse in materia di sport.
2. La Consulta trasmette alla Giunta regionale la proposta di Carta etica dello sport veneto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.
3. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di sport o da un suo delegato. Con le stesse modalità, e limitatamente ai componenti esterni alla Regione, è nominato un supplente per ciascuno dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o) del comma 4.
4. Sono componenti della Consulta:
 - a) il direttore della struttura regionale competente in materia di sport, o suo delegato, con funzioni di vice presidente;
 - b) il direttore della struttura regionale competente in materia di sanità, o suo delegato;
 - c) il direttore della struttura regionale competente in materia sociale, o suo delegato;
 - d) tre rappresentanti dei comuni designati da ANCI Veneto;
 - e) il Presidente del CONI del Veneto;
 - f) due rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali, designati dal CONI del Veneto;
 - g) il Presidente del CIP del Veneto;
 - h) due rappresentanti delle Discipline sportive associate, designati dal CONI del Veneto;

- i) due rappresentanti degli enti di promozione sportiva, designati dal CONI del Veneto;
 - l) due tecnici esperti di impiantistica sportiva e di fruibilità degli impianti da parte delle persone con disabilità, designati, rispettivamente, uno dalla Regione del Veneto e uno dal CONI del Veneto;
 - m) un rappresentante designato di comune accordo dalle Università degli studi del Veneto che abbiano istituito facoltà o attivato corsi di laurea in scienze motorie;
 - n) il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Veneto;
 - o) due componenti della commissione consiliare competente per materia, di cui uno nominato dalla minoranza.
5. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento della Consulta.
7. La partecipazione dei componenti di cui al comma 4 all'attività della Consulta è senza oneri a carico della Regione.
8. La Consulta si avvale dell'attività dell'Osservatorio regionale per lo sport di cui all'articolo 9.

Art. 9

Osservatorio regionale per lo sport

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio regionale per lo sport, stabilendone le modalità di funzionamento, ai fini della raccolta, del trattamento e della divulgazione, nel quadro del Sistema statistico regionale, dei dati relativi a:
- a) impianti sportivi, indicando quelli dotati di fruibilità da parte delle persone con disabilità;
 - b) attrezzature per le attività motorie, sportive e ricreative;
 - c) società, associazioni ed organismi sportivi e tesserati;
 - d) operatori economici di settore;
 - e) praticanti le attività in ambito regionale;
 - f) indici di sportività della popolazione veneta;
 - g) percorsi attrezzati all'aperto;
 - h) ogni altro studio ed indagine ritenuti di particolare interesse in materia di attività motoria e sportiva.
2. Le informazioni raccolte costituiscono patrimonio conoscitivo comune per la diffusione della conoscenza e della cultura in materia di attività motoria e sportiva, anche attraverso l'istituzione di un Portale regionale dello sport del Veneto, pubblicato in rete, e strumento per la programmazione degli interventi regionali.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 collaborano alle attività dell'Osservatorio regionale per lo sport.

TITOLO III

Interventi a favore dello sport

CAPO I

Ambiti generali di intervento

Art. 10
Sostegno finanziario della Regione

1. La Giunta regionale concede i contributi previsti dal presente Capo, secondo le seguenti modalità:
 - a) a seguito di apposito bando che definisce:
 - 1) soggetti ammessi;
 - 2) modalità di presentazione delle istanze;
 - 3) interventi o iniziative ammissibili;
 - 4) criteri e modalità di ripartizione delle risorse regionali disponibili;
 - 5) modalità di rendicontazione delle spese sostenute e di effettuazione dei controlli;
 - 6) cause di decadenza dal diritto al contributo o di revoca;
 - b) a mezzo di erogazione diretta, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, per interventi urgenti o iniziative legate ad eventi non prevedibili alla data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione al bando di cui alla lettera a).
2. Possono beneficiare dei contributi regionali previsti dal presente Capo esclusivamente i seguenti soggetti:
 - a) enti pubblici territoriali, nonché le loro associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati;
 - b) CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP e loro rappresentanze territoriali;
 - c) associazioni con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto", nonché associazioni prive di personalità giuridica disciplinate dall'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, aventi sede nel Veneto, costituite da almeno un biennio e dai cui statuti o atti costitutivi si evinca la finalità sportiva;
 - d) società sportive di capitali o cooperative di cui all'articolo 90, comma 17, lettera c) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", costituite da almeno un biennio e aventi sede nel Veneto;
 - e) comitati organizzatori di eventi sportivi costituiti ai sensi dell'articolo 39 e seguenti del Codice Civile promossi dal CONI o dal CIP;
 - f) enti morali ed enti di culto, aventi sede nel Veneto, senza fini di lucro, che perseguano, anche indirettamente, finalità sportive, motorie e ricreative;
 - g) Università degli studi aventi sede nel Veneto;
 - h) istituzioni scolastiche riconosciute dal Ministero competente in materia di istruzione, aventi sede principale o secondaria nel Veneto;
 - i) affidatari della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali ai sensi dell'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2003" e successive modificazioni;
 - l) società a capitale pubblico interamente partecipate dall'ente territoriale proprietario dell'impianto, aziende speciali, anche consortili, o istituzioni opportunamente costituite dall'ente locale, purché non esercitino attività di carattere lucrativo;
 - m) istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) e fondazioni che erogano esclusivamente servizi di carattere socio-assistenziale, aventi sede nel Veneto.

Art. 11
Contributi a favore dell'impiantistica sportiva

1. Possono essere ammessi a finanziamento regionale interventi di realizzazione o ristrutturazione di:
 - a) complessi sportivi, anche ai fini della totale fruibilità da parte delle persone con disabilità, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), l) e m), nonché dai soggetti di cui al medesimo articolo 10, comma 2, lettera i) limitatamente agli interventi di miglioria, anche strutturali, di cui all'articolo 26, comma 3, lettera f);
 - b) aree e percorsi attrezzati destinati all'attività sportiva, ivi compresa l'attività di cui all'articolo 5, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a).
2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo:
 - a) i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), f) g), h), l) e m) forniscono la documentazione atta a dimostrare la proprietà dei beni immobili oggetto di intervento, ovvero della titolarità sullo stesso di un diritto reale o di godimento per un periodo non inferiore a venti anni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di concessione del contributo;
 - b) i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera i), forniscono la documentazione atta a dimostrare l'avvenuto affidamento, da parte dell'ente pubblico territoriale proprietario dei beni immobili oggetto di intervento, della gestione dell'impianto, con le modalità di cui al Titolo V, nonché i termini, i contenuti e i limiti della relativa convenzione.
3. Gli impianti sportivi oggetto di contributo regionale, assegnato in conformità alle disposizioni del presente articolo, non possono essere ceduti a soggetti diversi da quelli di cui al comma 2. La destinazione d'uso di tali impianti, inoltre, è mantenuta per un periodo non inferiore a venti anni dalla data di rendicontazione finale dell'intervento ed il relativo vincolo dev'essere trascritto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.
4. Alla gestione dei contributi regionali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
5. La fruibilità degli impianti sportivi da parte delle persone con disabilità rappresenta criterio fra quelli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 4), ai fini dell'assegnazione del contributo.

Art. 12
Contributi a favore della pratica sportiva

1. Possono essere ammesse a finanziamento regionale le seguenti iniziative:
 - a) corsi di avviamento all'attività motoria e sportiva finalizzati alla socializzazione e alla promozione del benessere psicofisico, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d);
 - b) progetti e corsi volti a favorire l'attività motoria degli anziani realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d);
 - c) attività di cui all'articolo 5 realizzate dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e m);
 - d) manifestazioni sportive di natura promozionale, agonistica e spettacolare, realizzate dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e);
 - e) corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento tecnico degli operatori sportivi, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b);
 - f) convegni, seminari, studi e ricerche e campagne promozionali in materia di attività motoria e sportiva, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d) e g);

- g) acquisto di attrezzature indispensabili per lo svolgimento dell'attività motoria e sportiva da parte di atleti con disabilità, a favore dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d);
- h) acquisto di dispositivi medici di primo soccorso, a favore dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b), c) e d).

CAPO II
Azioni specifiche

Art. 13

Eventi, progetti e campagne promozionali a favore dello sport

1. La Regione assume a proprio carico, ovvero in partecipazione o collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le Università degli studi e le istituzioni scolastiche del Veneto ed altri soggetti pubblici e privati, l'organizzazione e la realizzazione di:

- a) eventi sportivi;
- b) campagne di sensibilizzazione, educazione e informazione in tema di sport ed attività motoria, finalizzate alla diffusione di attività sportive di base e di aggregazione sociale per l'esercizio dello sport di cittadinanza di cui all'articolo 5, della pratica sportiva dei giovani, dei minori in età scolare, degli anziani, delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", nonché per la tutela della salute e per scoraggiare l'abbandono dell'attività motoria e sportiva in età giovanile;
- c) progetti che attraverso l'attività motoria e sportiva, quale strumento di educazione e prevenzione, raggiungano obiettivi di miglioramento degli stili di vita e della salute dei cittadini.

2. Le modalità di attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 14

Piano pluriennale regionale anti-doping

1. La Regione, nell'ambito delle competenze indicate dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping", e nel rispetto della normativa approvata dall'Agenzia Mondiale Anti Doping (WADA-AMA), promuove la prevenzione e il contrasto del doping nella pratica sportiva ad ogni livello.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce un Piano pluriennale di attività per la lotta al doping, contenente, in particolare, le azioni di prevenzione e sensibilizzazione sul tema.

Art. 15

Contributi per la promozione dello sport in ambito scolastico

1. Possono beneficiare dei contributi regionali per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), le istituzioni scolastiche individuate dall'articolo 10, comma 2, lettera h).

2. Le tipologie di iniziative ammesse a finanziamento regionale sono le seguenti:

- a) partecipazione a progetti di avviamento all'attività sportiva, anche di livello agonistico, organizzati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche in collaborazione con il CONI;
- b) programmi di preparazione agonistica adottati nel corrispondente Piano dell'offerta formativa per gli atleti tesserati alle Federazioni sportive nazionali;
- c) progetti di avviamento all'attività sportiva e alla psicomotricità;

- d) partecipazione a progetti scolastici relativi a percorsi motori e sportivi in cui siano integrati allievi con disabilità.

Art. 16

Contributi per la pratica sportiva degli atleti con disabilità

1. La Regione, nell'esercizio della sua azione di tutela della disabilità, sostiene ed incentiva la pratica sportiva con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), nell'ambito delle discipline riconosciute dal CONI e dal CIP, con l'ammissione delle spese per l'ordinaria gestione, univocamente attribuibili alle attività destinate in via esclusiva agli atleti con disabilità, sostenute dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b), c), d) riconosciuti dal CIP.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a sostegno della partecipazione di atleti con disabilità a manifestazioni sportive riconosciute dal CIP.

Art. 17

Contributi a favore dell'eccellenza nello sport

1. La Regione sostiene, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, iniziative per la realizzazione di impianti sportivi e per l'organizzazione di manifestazioni sportive, nel territorio veneto, che rivestano carattere di eccellenza, secondo la definizione dell'articolo 4, comma 1, lettere h) e i), o la partecipazione alle medesime, anche al di fuori del territorio veneto.

Art. 18

Salvaguardia e diffusione delle discipline sportive tradizionali venete

1. La Regione, nell'ambito della sua azione di tutela delle tradizioni, dei valori culturali della storia e della civiltà del Veneto, sostiene ed incentiva le discipline sportive tradizionali venete, espressione di una radicata e diffusa tradizione culturale popolare.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, oltre a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le discipline sportive tradizionali destinatarie dei benefici.

Art. 19

Riconoscimenti al merito sportivo e per la promozione e diffusione dell'attività motoria e sportiva

1. La Regione valorizza il merito di atleti e tecnici dirigenti sportivi o soggetti pubblici e privati, che si siano particolarmente distinti, rispettivamente, nello svolgimento e nella promozione e diffusione dell'attività motoria e sportiva, conferendo loro specifici riconoscimenti.

Art. 20

Convenzioni con altre amministrazioni, per progetti specifici

1. La Giunta regionale promuove la conclusione di accordi o la stipula di convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, anche statali, a carattere gratuito od oneroso, a sostegno dell'attività motoria e sportiva.

TITOLO IV

Salute, sicurezza e accessibilità nello sport

CAPO I

Palestra della Salute. Requisiti per la sicurezza. Sanzioni

Art. 21 Palestre della Salute

1. La Regione promuove l'esercizio fisico strutturato e adattato come strumento di prevenzione e terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili.
2. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato, di cui al comma 1, su prescrizione di personale medico adeguatamente formato, sono da svolgersi, sotto il controllo di un laureato magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività motoria preventiva e adattata, nell'ambito di idonee strutture, pubbliche o private, dette "palestre della salute", riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione.
3. La Giunta regionale determina i requisiti e il procedimento necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute e definisce indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dell'esercizio fisico di cui al comma 2.

Art. 22 Sicurezza nella pratica delle attività motorie e sportive

1. Le attività motorie e sportive non finalizzate all'agonismo, comportanti il pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quota associativa, si svolgono nelle palestre o in altri impianti sportivi aperti al pubblico, sulla base di programmi di attività predisposti, sotto la responsabilità di un operatore qualificato o, limitatamente alla disciplina di competenza, di un operatore di specifica disciplina sportiva, che ne supervisioni l'applicazione.
2. È operatore qualificato il soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - a) diploma universitario rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 "Provvedimenti per l'educazione fisica" o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione europea;
 - b) laurea in Scienze motorie di durata almeno triennale di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 "Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e successive modificazioni;
 - c) ogni altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto dallo Stato italiano.
3. È operatore di specifica disciplina sportiva il soggetto in possesso di abilitazione rilasciata, a livello nazionale, dalle federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.
4. Ai sensi di cui al comma 1 ed al fine dell'inizio dell'attività, i titolari delle attività segnalano al comune, per le verifiche di competenza, il nominativo dell'operatore qualificato di cui al comma 2 o dell'operatore di specifica disciplina sportiva di cui al comma 3, attestando, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di aver acquisito certificazione del possesso dei titoli professionali previsti.
5. I titolari delle attività sono tenuti a segnalare al comune ogni variazione relativa all'operatore qualificato di cui al comma 2 o all'operatore di specifica disciplina sportiva di cui al comma 3.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo:
 - a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
 - b) le attività sportive agonistiche disciplinate da norme del CONI e del CIP;
 - c) le attività motorie e sportive organizzate ad esclusivo scopo socio educativo e ricreativo, dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c) ed f).

Art. 23 Sanzioni

1. In aggiunta alle sanzioni ed ai provvedimenti conseguenti alle verifiche disposte ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni, in caso di mancata individuazione del soggetto qualificato di cui all'articolo 22, comma 1 della presente legge, i comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni, applicano la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.

TITOLO V

Affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali

CAPO I

Gestione degli impianti

Art. 24

Oggetto e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge n. 289 del 2002, il presente Titolo disciplina le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà degli enti pubblici territoriali o nella loro disponibilità per almeno dieci anni.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono quelli realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.
3. L'uso degli impianti di cui al comma 1 deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutti i soggetti di cui al presente comma che praticano le attività sportive cui l'impianto è destinato.

Art. 25

Soggetti affidatari

1. Gli enti pubblici territoriali affidano in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 24 a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti.
2. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, in possesso di idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle modalità d'affidamento di cui all'articolo 26.

CAPO II

Criteri di affidamento e convenzioni

Art. 26

Modalità di affidamento

1. Gli enti pubblici territoriali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità.
2. Gli enti pubblici territoriali possono affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:
 - a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
 - b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.

3. Gli enti pubblici territoriali disciplinano con regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi ai sensi dei commi 1 e 2, sulla base dei seguenti criteri minimi:

- a) garanzia della concreta possibilità dell'utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 27, nonché garanzia, assicurata dalle disposizioni dello stesso regolamento secondo principi d'imparzialità ed obiettività, dell'uso degli impianti da parte dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 3, che ne facciano richiesta all'ente proprietario, compatibilmente con il contenuto della convenzione di cui all'articolo 27 e con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario;
- b) adeguata valutazione dell'esperienza dell'affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato impianto, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, nonché dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;
- c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;
- f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo;
- g) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull'impianto, ai sensi della lettera f). La qualità e la rilevanza economica degli investimenti costituiscono elementi di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo nonché ai fini della durata della proroga della gestione.

4. Qualora gli interventi migliorativi di cui al comma 3, lettera f) abbiano ad oggetto lavori di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", il soggetto gestore è tenuto al rispetto del medesimo decreto legislativo, nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo dello stesso.

5. Per le procedure di cui al comma 4, il soggetto gestore può avvalersi degli uffici tecnici comunali dell'ente locale territoriale proprietario del bene.

6. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 3, gli enti pubblici territoriali affidano la gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente Titolo. Detti criteri prevalgono, in ogni caso, sui vigenti regolamenti in materia, adottati dagli enti locali, che sono tenuti ad adeguarli alle disposizioni del presente Titolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Sono fatti salvi, fino alla prevista scadenza contrattuale, gli affidamenti effettuati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27

Convenzione col soggetto affidatario dell'impianto

1. Gli enti pubblici territoriali proprietari degli impianti stipulano con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo.

2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:
 - a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
 - b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per tipologia d'utenza;
 - c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.
4. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza.
5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti secondo i seguenti contenuti:
 - a) il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto;
 - b) il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

TITOLO VI
Norme finali e finanziarie

CAPO I
Disposizioni finali

Art. 28
Norma transitoria

1. In prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport di cui all'articolo 8, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, trasmette la proposta di Piano pluriennale per lo sport di cui all'articolo 6 al Consiglio regionale.
2. Nelle more dell'approvazione del primo Piano pluriennale per lo sport di cui all'articolo 6, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare il Piano esecutivo annuale per lo sport di cui all'articolo 7 e a trasmetterlo al Consiglio regionale per la acquisizione del parere della competente commissione consiliare.
3. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Con riferimento alle attività già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il titolare è tenuto a segnalare al comune, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il nominativo dell'operatore qualificato o dell'operatore di specifica disciplina sportiva di cui all'articolo 22, comma 1, attestando con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di aver acquisito certificazione del possesso dei prescritti requisiti professionali.

Art. 29
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
 - a) la legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 " Norme in materia di sport e tempo libero";
 - b) l'articolo 13 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 43 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993";

- c) l'articolo 15 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1994)";
- d) l'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 "Modifica delle leggi regionali 27 gennaio 1993, n. 8, articolo 24; 28 gennaio 1992, n. 12, articolo 8; 6 marzo 1990, n. 18, articolo 72; 24 gennaio 1992, n. 7; 5 aprile 1993, n. 12, articolo 8; 7 aprile 1994, n. 18, articoli 3 e 7; 5 marzo 1985, n. 20 articolo 6; 30 dicembre 1993, n. 63, articoli 43 e 44";
- e) l'articolo 41 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1995)";
- f) gli articoli 46 e 47 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)";
- g) l'articolo 13 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997";
- h) l'articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1998)";
- i) la legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Sostegno, salvaguardia e diffusione della voga veneta";
- l) la legge regionale 8 gennaio 2000, n. 4 "Ducato Veneto al merito sportivo";
- m) gli articoli 91 e 100 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)";
- n) l'articolo 59 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)";
- o) l'articolo 23 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003";
- p) la legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 " Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità";
- q) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di diritti umani, sport e turismo";
- r) l'articolo 63, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004";
- s) gli articoli 11 e 12 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di diritti umani, turismo e sport";
- t) l'articolo 28 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006";
- u) l'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2006, n. 16 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sport, turismo, formazione e cultura";
- v) l'articolo 60 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008";

- z) la legge regionale 26 maggio 2011, n. 12 "Modifica della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta" ".

CAPO II

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Art. 30

Norma finanziaria

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.580.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte quanto ad euro 1.450.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0178 "Iniziativa per lo sviluppo dello sport" (capitoli 73002, 100644, 100774) e quanto ad euro 130.000,00 utilizzando la dotazione dell'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" (capitolo 102324) del bilancio di previsione 2015.
2. Agli oneri d'investimento derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 550.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0179 "Impiantistica sportiva" che vengono incrementate mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento" del bilancio pluriennale 2015-2017.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 31

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 maggio 2015

Luca Zaia

INDICE

TITOLO I - Principi generali

CAPO I - Ambito di applicazione

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Obiettivi

Art. 3 - La Carta etica dello sport veneto

Art. 4 - Definizioni

Art. 5 - Sport di cittadinanza

TITOLO II - Pianificazione e partecipazione

CAPO I - Pianificazione

Art. 6 - Piano pluriennale per lo sport

Art. 7 - Piano esecutivo annuale per lo sport

CAPO II - Consulta regionale per lo sport e Osservatorio regionale per lo sport

Art. 8 - Consulta regionale per lo sport

Art. 9 - Osservatorio regionale per lo sport

TITOLO III - Interventi a favore dello sport

CAPO I - Ambiti generali di intervento

Art. 10 - Sostegno finanziario della Regione

Art. 11 - Contributi a favore dell'impiantistica sportiva

Art. 12 - Contributi a favore della pratica sportiva

CAPO II - Azioni specifiche

Art. 13 - Eventi, progetti e campagne promozionali a favore dello sport

Art. 14 - Piano pluriennale regionale anti-doping

Art. 15 - Contributi per la promozione dello sport in ambito scolastico

Art. 16 - Contributi per la pratica sportiva degli atleti con disabilità

Art. 17 - Contributi a favore dell'eccellenza nello sport

Art. 18 - Salvaguardia e diffusione delle discipline sportive tradizionali venete

Art. 19 - Riconoscimenti al merito sportivo e per la promozione e diffusione dell'attività motoria e sportiva

Art. 20 - Convenzioni con altre amministrazioni, per progetti specifici

TITOLO IV - Salute, sicurezza e accessibilità nello sport

CAPO I - Palestra della Salute. Requisiti per la sicurezza. Sanzioni

Art. 21 - Palestre della Salute

Art. 22 - Sicurezza nella pratica delle attività motorie e sportive

Art. 23 - Sanzioni

TITOLO V - Affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali

CAPO I - Gestione degli impianti

Art. 24 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 25 - Soggetti affidatari

CAPO II - Criteri di affidamento e convenzioni

Art. 26 - Modalità di affidamento

Art. 27 - Convenzione col soggetto affidatario dell'impianto

TITOLO VI - Norme finali e finanziarie

CAPO I - Disposizioni finali

Art. 28 - Norma transitoria

Art. 29 - Abrogazioni

CAPO II - Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Art. 30 - Norma finanziaria

Art. 31 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 maggio 2015, n. 8

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Sinigaglia, Tiozzo, Azzalin, Berlatto Sella, Bonfante, Bortoli, Fasoli, Fracasso, Marchese, Niero, Pigozzo, Reolon e Ruzzante relativa a "Interventi per la promozione e diffusione dello sport e dell'attività motoria nel Veneto" (progetto di legge n. 408);
 - disegno di legge relativo a "Disposizioni generali in materia di sport" (deliberazione della Giunta regionale n. 17/DDL del 28 luglio 2014) (progetto di legge n. 457);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva";
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 26 febbraio 2015;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Vittorino Cenci e su relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 aprile 2015, n. 8.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Vittorino Cenci, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

lo sport sta assumendo una sempre più larga dimensione sociale ed educativa, e contribuisce in modo incisivo, date le strette correlazioni ed implicazioni con le tematiche della salute, con le politiche per la famiglia, per i giovani e le fasce deboli, nonché con il sistema scolastico, all'organizzazione di una società fondata sulla solidarietà, sulla cooperazione e sulla centralità dell'uomo. È infatti un fenomeno sociale che coinvolge fasce sempre più ampie di cittadini di tutte le età nel ruolo di praticanti, organizzatori, dirigenti volontari, ed è chiamato a misurarsi sia con le trasformazioni in atto che riguardano una domanda vista sempre più come diritto dei cittadini, sia con l'evoluzione normativa derivanti dalle novità legislative introdotte negli ultimi anni.

Tale importanza è stata sancita dal Consiglio d'Europa il quale, attraverso la Carta Europea dello Sport, ha definito lo sport come "Qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione, organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati di competizioni di tutti i livelli".

Le tendenze più recenti a livello europeo confermano gli alti tassi di diffusione e crescita dello sport. La partecipazione sportiva in tutta Europa è molto elevata, interessando all'incirca un cittadino ogni due, due su tre in Italia.

Secondo l'ISTAT, nel 2010 in Italia sono oltre 19 milioni le persone di età pari o superiore a 3 anni che praticano sport in maniera continuativa o saltuaria, pari al 32,9 per cento della popolazione nella stessa fascia di età, percentuale cui va aggiunto il 28,2 per cento relativo a persone che praticano solo qualche attività fisica. Sostanzialmente il 61 per cento circa della popolazione italiana pratica sport a vario livello, mentre i "sedentari" sono il 38 per cento. Nel Veneto, il dato è decisamente più confortante; infatti le persone di 3 anni e più che praticano sport in maniera continuativa o saltuaria è pari al 42,5 per cento (+9,6 per cento rispetto al dato nazionale), secondo solo al Trentino Alto Adige (55,9 per cento) e alla Valle d'Aosta (45,8 per cento). La percentuale di persone che praticano solo qualche attività fisica è invece pari al 35,5 per cento (+7,3 per cento rispetto all'intero territorio nazionale), mentre i "sedentari" sono pari al 21,6 per cento (-16,7 per cento rispetto all'intero territorio nazionale). Il fenomeno sportivo nel Veneto può inoltre contare su una potenzialità di 800.000 atleti, di ogni età e ceto sociale, iscritti alle Federazioni sportive nazionali, corrispondenti a quasi 8.000 società sportive che superano abbondantemente le 11.000 unità se si annoverano anche quelle affiliate agli Enti di promozione sportiva.

Infatti, facendo riferimento ai dati aggiornati a giugno 2014, il mondo sportivo veneto è rappresentato da una schiera considerevole di associazioni o gruppi sportivi che operano nel territorio regionale. Trattasi di un esercito di circa 11.200 società sportive (secondo i dati del Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche istituito presso il CONI ai sensi della legge

289/2002) che interpretano le crescenti esigenze di sport della popolazione veneta (1.965.054 abitanti su 4.800.000 che praticano sport. Indagine Multiscopo Istat del 2011).

Nel definire il fenomeno sportivo deve tuttavia essere considerato anche il mondo scolastico, con i circa 1.900 istituti e i circa 700.000 studenti, verso i quali va rivolta la dovuta attenzione da parte delle istituzioni pubbliche.

Per quanto riguarda invece il patrimonio impiantistico veneto, da una recente rilevazione è risultata la presenza di circa 12.000 spazi di attività, di cui il 63,3 per cento di proprietà pubblica ed il 37,3 per cento di proprietà privata. Complessivamente il maggior numero è dato dai campi di calcio (19 per cento), dalle palestre (18 per cento), dagli impianti polivalenti all'aperto e dai campi da tennis (entrambi 14 per cento), nonché dai campi di bocce (8 per cento). Non va inoltre dimenticato che negli ultimi anni vi è un crescente interesse anche per tutti quegli sport praticabili all'aria aperta che richiedono, quale supporto, piste ciclabili, percorsi podistici, a cavallo ed acquatici in genere. Tali percorsi/attività associano alla pratica sportiva l'interesse verso il patrimonio ambientale e storico-culturale dei luoghi frequentati.

Una crescente caratterizzazione sociale dello sport sta emergendo in quasi tutti i Paesi europei insieme ad una accresciuta importanza economica dell'attività sportiva e dell'industria ad essa collegata. Le ragioni fondamentali di questa tendenza sono per lo più legate alla comparsa di nuovi soggetti protagonisti e di segmenti di utenza nella pratica sportiva (diversamente abili, anziani) e l'emergere di nuovi bisogni legati al miglioramento delle condizioni di vita (tempo libero, salute, divertimento, educazione). Lo sport sta diventando in particolare sempre più un elemento complementare della vacanza tradizionale ed è spesso considerato come un'occasione per fare turismo, così come il turismo offre sempre più occasioni per fare sport. In questo senso rientrano ampiamente gli sport invernali, molto diffusi nel Veneto, come le altre attività sportive praticate da tutti coloro che amano l'alpinismo, che alimentano l'imprenditorialità turistica in montagna. Allo stesso modo, gli eventi sportivi sono in grado di generare interesse per il sistema turistico, attrarre flussi turistici, massimizzare l'utilizzo degli impianti, richiamare l'attenzione su particolari sport, migliorarne e diffonderne l'immagine.

Inoltre lo sport ha raggiunto una notevole dimensione economica richiamando notevoli risorse finanziarie. La forza del sistema sportivo è riconducibile all'indotto, ossia alla spesa sostenuta dalle persone per praticare attività sportive o assistere agli eventi sportivi. Le spese connesse al mondo dello sport, secondo un'indagine Istat del 2009, si sono ormai inserite stabilmente nell'ambito dei consumi delle famiglie italiane. Attorno allo sport ruotano tante altre attività, tra cui quelle attinenti le funzioni degli organismi scolastici, quelle commerciali e produttive interessate alle attrezzature ed oggettistica sportiva, quelle connesse agli spettacoli sportivi e alle sponsorizzazioni.

È facile quindi intuire come l'attenzione della Regione verso questo settore non si fermi al solo aspetto del gesto atletico, all'aspetto fondamentale della promozione di sani stili di vita, della tutela della salute e della persona, anche ai fini della prevenzione delle malattie (che si traducono alla fine in minori costi sociali), ma anche alla produzione industriale, ai servizi e, in particolare per il Veneto, al turismo.

GLI OBIETTIVI E LA STRUTTURA DELLA NUOVA LEGGE SULLO SPORT

Il testo in esame risulta dall'unificazione del disegno di legge n. 457 "Disposizioni generali in materia di sport" e del progetto di legge n. 408 "Interventi per la promozione e diffusione dello sport e dell'attività motoria nel Veneto", redatto a seguito della decisione della Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 25 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, con la quale si è dato mandato ai tecnici del Consiglio regionale e della Giunta regionale di predisporre un testo risultante dall'unificazione e dall'armonizzazione dei due citati progetti di legge, eleggendo, quale testo di riferimento, il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale.

L'esame del testo unificato, valutato e riveduto a più riprese da una sottocommissione della Sesta Commissione consiliare, è stato successivamente discusso, esaminato ed approvato dalla medesima Sesta commissione consiliare nelle sedute del 30 gennaio e 26 febbraio 2015.

La proposta di legge regionale, innovando significativamente la disciplina dell'attività motoria e sportiva in Veneto, si sostituirà - abrogandole - alle leggi regionali in materia di sport attualmente vigenti in Veneto, le principali fra le quali sono: la legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero", composta di 14 articoli, rifinanziata annualmente con specifiche disposizioni nelle leggi finanziarie regionali, e la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", che agli articoli 148 e 149 regola le funzioni attribuite alla Regione e alle Province in materia di sport. Ulteriori norme specifiche in materia di sport, altresì superate dal presente testo sono la legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Sostegno, salvaguardia e diffusione della voga veneta", la legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 "Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità", la legge regionale 8 gennaio 2000, n. 4 "Ducato Veneto al merito sportivo".

Con l'attuale proposta, la Regione del Veneto - nel riconoscere la funzione sociale della pratica sportiva quale momento essenziale di crescita e sviluppo individuale e di aggregazione sociale - promuove e sostiene la diffusione dello sport al fine di favorire il benessere della persona e della comunità.

Già con la precedente legge regionale 5 aprile 1993, n. 12, questo principio è stato sancito. Tuttavia, a più di vent'anni dalla sua promulgazione, la Regione ritiene indispensabile, anche in linea con la tendenza di altre Regioni italiane, intervenire con la nuova e più attuale norma che, da un lato recepisce le disposizioni legislative nazionali e regionali intervenute nel frattempo e, dall'altro, si dota di un adeguato strumento che fondi azioni sempre più mirate ed incisive, finalizzate a soddisfare le mutate esigenze del mondo sportivo.

Molte sono, infatti, le novità legislative che hanno interessato il settore sport dopo l'entrata in vigore della legge regionale

12/1993. La principale delle quali è, senz'altro, la riforma del Titolo V della Costituzione, che ha allargato la potestà legislativa regionale - che pure rimane concorrente con quella statale - consentendo un intervento più incisivo sul territorio nel settore dello sport. Successivamente, nel 2002, è intervenuta la legge finanziaria dello Stato, 27 dicembre 2002, n. 289 che, all'articolo 90, comma 25, impone alle Regioni di disciplinare, con propria legge, le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi da parte dell'Ente pubblico territoriale che non intenda gestire direttamente tali impianti.

Alla luce di tali considerazioni, il nuovo testo normativo, che si compone di trentuno articoli, organizzati in sei Titoli, prevede diverse novità così riassunte:

- la "Carta etica dello sport veneto", adottata dalla Giunta regionale e approvata dal Consiglio regionale, quale documento di indirizzi dell'attività motoria e sportiva in Veneto, la quale dovrà tener conto della Carta Europea dello sport e del Codice europeo di etica sportiva, approvati dalla 7° Conferenza dei ministri europei dello sport riunita a Rodi i giorni 13-15 maggio 1992 (articolo 3);
- lo "Sport di cittadinanza", con il quale si intende promuovere lo sport come attività a tutela della salute e del benessere dei cittadini (articolo 5);
- una precisa pianificazione attraverso un Piano pluriennale (non inferiore a tre anni) e un piano esecutivo annuale per lo sport (articoli 6 e 7);
- oltre alla Consulta regionale per lo sport (articolo 8), la costituzione dell'Osservatorio regionale per lo sport, strumento fondamentale per un'adeguata programmazione degli interventi regionali da attuarsi attraverso la pianificazione (articolo 9);
- l'ampliamento della gamma dei possibili soggetti beneficiari dei contributi regionali, sia in materia di impiantistica sportiva, sia in materia di pratica sportiva (articoli 10, 11 e 12);
- la facoltà di integrare le risorse finanziarie regionali mediante l'apporto di fondi da parte di altri soggetti pubblici e/o privati, oltre alla possibilità da parte della Regione di attivare iniziative dirette e campagne promozionali a favore dello sport, anche a tutela della salute dei praticanti, da attuarsi con il coinvolgimento di istituzioni sportive e non (articolo 13);
- un "Piano pluriennale regionale antidoping", nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping". Si evidenzia che l'articolo è stato redatto secondo la proposta indicata nel parere dato dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta n. 148 del 4 dicembre 2014 (articolo 14);
- la possibilità di beneficiare di contributi regionali per le scuole che promuovano l'attività sportiva in ambito scolastico (articolo 15);
- la contribuzione regionale per il sostegno e l'incentivazione alla pratica sportiva degli atleti con disabilità (articolo 16);
- la possibilità di intervenire a sostegno di manifestazioni sportive di "eccellenza" ossia di eventi sportivi di elevato contenuto agonistico a livello internazionale e, per le iniziative riservate ad atleti con disabilità, a livello almeno regionale (articolo 17);
- le "Palestre della salute", quali idonee strutture, pubbliche o private, riconosciute dalla Regione attraverso una procedura di certificazione determinata con apposito provvedimento della Giunta regionale, nelle quali deve venire fornito adeguato supporto - mediante l'esercizio fisico - alle persone affette da patologie e che dalla attività sportiva potrebbero trarre benefici alla propria salute (articolo 21);
- l'introduzione di norme a tutela della salute delle persone che frequentano impianti sportivi in cui venga praticata una attività motorio-ricreativa, nonché l'introduzione di requisiti di sicurezza degli impianti stessi (articolo 22);
- l'introduzione di norme che disciplinano, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 90, comma 25, le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale di proprietà degli Enti pubblici territoriali che non intendano gestirli direttamente (articoli da 24 a 27).

La Sesta Commissione Consiliare, nella seduta del 26 febbraio 2015 ha licenziato a maggioranza, con modifiche, l'unito testo del progetto di legge, che ora viene rimesso all'esame per l'approvazione dell'Aula.

Hanno votato a favore i consiglieri rappresentanti dei Gruppi Prima il Veneto, Liga Veneta-Lega Nord-Padania, Nuovo Centrodestra Veneto autonomo e Futuro Popolare. Hanno, altresì, votato a favore i seguenti consiglieri rappresentanti del Partito Democratico Veneto: Giuseppe Berlatto Sella, Roberto Fasoli, Alessio Alessandrini. Si è astenuto il consigliere Claudio Sinigaglia, rappresentante del Gruppo Partito Democratico Veneto.”;

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

lo Sport comprende qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli» (Commission of the European Communities, White Paper on Sport, Luglio 2007).

La pratica sportiva rappresenta una delle più ramificate reti oggi esistenti nel Paese, cui "aderiscono" circa 35 milioni di italiani. Se si contano le società sportive e le organizzazioni territoriali (CONI, Federazioni, Discipline Associate, Enti di Promozione Sportiva) risultano ben 95.000 i "punti di offerta" dislocati sul territorio.

Tutto ciò vale circa tre punti percentuali di PIL, considerando investimenti in opere pubbliche, turismo, trasporti, media tradizionali e media innovativi, occupati diretti ed indiretti, una moltitudine di piccole, medie e grandi imprese che operano nel manifatturiero, organizzazione di micro e macro eventi, innovazione tecnologica ed export. Un'analisi svolta recentemente dal CONI conferma come il valore stimato della produzione direttamente o indirettamente attivata dallo sport risulti superiore ai 53 miliardi di euro all'anno, con valori di export che si attestano intorno a 1,8 miliardi di euro per i prodotti sportivi. La stima del Pil direttamente legato allo sport è di 25 miliardi.

I dati indicano con chiarezza i fondamentali aspetti valoriali associati al mondo dello sport e della pratica sportiva: spirito di squadra, disciplina, solidarietà, rispetto delle regole.

Nel corso dell'ultimo ventennio lo sport ha rappresentato per l'infanzia e l'adolescenza il terzo pilastro educativo dopo la famiglia e la scuola. Il 66,5 per cento dei ragazzi tra gli 11 ed i 14 anni pratica una disciplina sportiva e la capacità di trasmissione di principi etici attraverso lo sport rappresenta un valore aggiunto di indiscutibile rilievo. Nel 2011 in Italia, le persone di 3 anni e più che hanno praticato sport sono state poco meno di 19 milioni (il 32,1 per cento della popolazione nella stessa fascia di età). Tra questi il 21,9 per cento si è dedicato allo sport in modo continuativo e il 10,2 per cento in modo saltuario. Focalizzando l'attenzione sull'evoluzione della pratica sportiva giovanile degli ultimi anni, si riscontrano variazioni positive soprattutto tra i bambini. Dal 2001 al 2011 i livelli della pratica sportiva per la fascia d'età compresa tra i 6 e i 10 anni sono aumentati di oltre 5 punti percentuali, passando dal 48,8 per cento al 54 per cento e hanno quasi raggiunto i livelli della fascia d'età 11-14 anni, da sempre più attiva (56,1 per cento di praticanti continuativi nel 2011). Le quote di partecipazione sportiva dei giovani per le classi d'età immediatamente successive sono, invece, rimaste sostanzialmente stabili, attestandosi nel 2011 su valori pari rispettivamente al 46,5 per cento per i ragazzi tra i 15 ed i 17 anni e ad un livello inferiore di ben 10 punti percentuali (35,9 per cento) per i giovani tra i 18 ed i 19 anni.

I trend in atto indicano che la modalità di "adesione" all'ambito sportivo sta cambiando, andando sempre più nella direzione di una pratica destrutturata, fuori dagli schemi classici del tesseramento federale ed interpretando sempre più lo sport come strumento di salute.

Le conseguenze sulla salute determinate da scorretta alimentazione, sedentarietà e, in generale, da stili di vita non salutari, sono motivi di preoccupazione e di impatto sulla spesa sanitaria. Le visite medico-sportive possono consentire, oltre ad una valutazione dello stato di salute, anche uno studio epidemiologico della popolazione giovanile italiana maschile e femminile. Il beneficio dell'attività fisica viene calcolato anche in termini di riduzione della mortalità, con cui si intende il numero di morti evitate all'anno, grazie alla pratica sportiva in relazione all'intensità. Considerando che attualmente in Italia circa il 60 per cento della popolazione pratica un'attività sportiva o fisica, i benefici che implicitamente ne derivano sono dell'ordine di 52.000 malattie evitate ogni anno e 22.000 morti evitate ogni anno. I circa 52.000 casi di malattie evitate ogni anno equivalgono a circa 1,5 miliardi di euro di risparmio sulla spesa annua (sanitaria e non) pari a circa l'1,3 per cento della spesa sanitaria complessiva. Le circa 22.000 morti evitate ogni anno equivalgono a circa 32 miliardi di euro di valore della vita «salvaguardato» (inteso come monetizzazione della mancata produttività e del danno morale) pari a circa il 2 per cento del PIL (vale a dire che in assenza di pratica sportiva, la diminuzione del PIL italiano nel 2011 invece di -0,5 per cento sarebbe teoricamente stato -2,5 per cento). In prospettiva la diminuzione di un punto percentuale del tasso di sedentarietà in Italia (dall'attuale 40 per cento al 39 per cento corrispondente a circa 515.000 persone) porterebbe un beneficio incrementale per lo stato di 200 milioni di euro annui, come risparmio sulla spesa (sanitaria e non) e 4 miliardi di euro annui, come valore della vita salvaguardato. Il beneficio totale ottenuto deriva così da una riduzione dei costi dell'inattività e da un aumento del risparmio dei costi dovuto all'incremento delle persone praticanti attività sportiva e fisica.

I corsi finanziati dalle Regioni, l'attività professionalizzante della Scuola dello Sport, rappresentano rilevanti segmenti d'offerta formativa, culturale e di potenziale inserimento nel mondo del lavoro.

Una fondamentale leva organizzativa del mondo sportivo risiede proprio nel lavoro prestato in modo volontario da centinaia di migliaia di persone. Da un'analisi condotta su un campione di 11.000 associazioni sportive si evince che operano mediamente nel settore 10-12 volontari ad associazione, i quali prestano 5 ore di lavoro a settimana. Nel complesso, si tratta di circa 225.000.000 ore di volontariato per un valore annuo quantificabile in 3,4 miliardi di euro di lavoro equivalente (calcolando un controvalore di 15 euro per ogni ora di lavoro).

Un punto di osservazione privilegiato sulla pratica sportiva in forma organizzata è quello del CONI. Per l'anno 2011, secondo le rilevazioni CONI il numero dei tesserati è stato pari a circa 11 milioni. Si tratta di un dato disomogeneo che comprende i tesserati delle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate che coprono segmenti di attività fisico-sportiva caratterizzati da maggior impegno agonistico (4 milioni e mezzo di tesserati delle società ed associazioni sportive) e quelli degli Enti di promozione sportiva (con finalità ludiche, ricreative e formative) che propongono attività fisico-sportiva a carattere amatoriale organizzata (circa 7 milioni di iscritti dichiarati dagli Enti; tale quota comprende anche i tesserati in occasione di manifestazioni sportive promozionali).

Tra i tesserati alle Federazioni sportive nazionali, si osserva un trend positivo: dal 2001 al 2011 il numero di tesserati è passato da 3,3 milioni a 4,5 milioni di atleti, con un incremento superiore al 36 per cento.

Il punto di riferimento nel mondo dello sport per le persone con disabilità è il Comitato Italiano Paralimpico, che ha compiti analoghi a quelli affidati al CONI per quel che attiene la pratica sportiva dei normodotati. Nell'ambito delle proprie attività, in particolare, il CIP svolge un'azione di promozione ed avvicinamento alla pratica sportiva di persone disabili, resa attuativa attraverso i Centri di avviamento allo sport Paralimpico (CASP), gli Istituti scolastici, le Unità spinali/Centri di riabilitazione ed i rapporti con l'INAIL. In base ai dati disponibili, nel 2011 le persone con disabilità tesserate con le 20 Federazioni riconosciute sono state 12.231, divise in 1.295 società sportive; i tesserati con le 11 Discipline sportive paralimpiche riconosciute sono stati 1.315, divisi in 117 società sportive, 47.223 i tesserati con gli 8 Enti di promozione riconosciuti dal CIP, divisi in 534 società o gruppi sportivi, per un totale di 60.769 tesserati e 1.946 Società sportive affiliate.

Il Nord-Est è la ripartizione geografica con la quota più elevata di persone che praticano lo sport (40,4 per cento). I migliori indici di dotazione impiantistica riguardano le macro aree del Nord-Ovest e del Nord-Est (rispettivamente 354 e 352 spazi ogni 100.000 residenti). Il Veneto è la terza regione in Italia per pratica sportiva, dopo le regioni a statuto speciale Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta. In Veneto praticano sport 1 milione e 965.054 persone, il 41,3 per cento (di cui il 28,7 per cento in modo continuativo). Svolgono un'attività fisica 1 milione e 641.510 persone, ovvero il 34,5 per cento. Sono invece sedentari 1 milione e 137.162 persone, il 23,9 per cento.

Negli ultimi 15 anni la pratica sportiva in Veneto è aumentata del 17,3 per cento, mentre è salito del 24,8 per cento il numero dei praticanti continuativi. Il Veneto è al secondo posto in Italia per chi pratica "qualche attività sportiva" e al secondo posto anche per il minor tasso di sedentarietà, dopo il Trentino.

Le società sportive di base che appartengono a Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate in tutta la Regione sono 8.784. Tenendo conto che la popolazione attiva, calcolata dai 3 anni in su, è di 4.758.000 persone, vi è 1 punto di "offerta sportiva" ogni 541 abitanti (si tenga presente che il dato corrispondente in Italia è di 1 punto di "offerta sportiva" ogni 631 abitanti). Un'attività di base di questo tipo è possibile solo grazie al grandissimo numero di volontari che operano a vari livelli all'interno delle società sportive (circa 10 per società) e che garantiscono un monte ore (circa 5 a settimana) preziosissimo.

Annualmente vengono organizzati in Veneto moltissimi eventi sia a livello nazionale che internazionale da parte di Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate, o dalle singole società sportive. Per conformazione geografica, il Veneto permette l'organizzazione di eventi di altissimo livello all'aperto, in ogni stagione dell'anno e nelle più svariate discipline; dal ciclismo allo sci alpino, dagli sport su spiaggia agli eventi di corsa su strada o di trial, dagli eventi di sci di fondo agli eventi di ciclismo fuori strada, all'orienteeing. Per quanto riguarda gli eventi al coperto o in impianti strutturati, non sempre l'impiantistica del Veneto è a livello dei parametri richiesti. Ad esempio, nelle candidature dei mondiali di basket 2015 o degli Europei di calcio 2016, non erano state previste sedi in Veneto per questi motivi.

La rappresentanza di atleti veneti nelle delegazioni CONI che hanno partecipato alle varie edizioni dei Giochi Olimpici e Paralimpici è sempre stata piuttosto numerosa. A Londra 2012 erano veneti 22 atleti su 290 per i Giochi Olimpici e 16 atleti su 112 per i Giochi Paralimpici. Anche nel medagliere gli atleti veneti hanno sempre portato un importante contributo: nelle 27 edizioni dei Giochi Olimpici Estivi hanno infatti conquistato complessivamente 134 medaglie. Da considerare poi la presenza come official (tecnici, dirigenti, arbitri, giudici) che corrisponde circa al 10 per cento del totale. Nei campionati le squadre venete rappresentano più del 10 per cento del movimento totale.

I dati e le valutazioni sopra riportate per ciò che riguarda lo sport italiano sono state ricavate dal Piano nazionale per la promozione dell'attività sportiva del 26 settembre 2012 elaborato dal Dipartimento Turismo e Sport (ufficio per lo sport) mentre i dati che descrivono la situazione dello sport veneto sono stati ricavati dalle relazioni de "I numeri dello sport veneto" a cura di Massimo Zanotto dello Studio Ghiretti & associati e da "I nuovi trend dello sport" a cura di Roberto Ghiretti, presentati alla Conferenza regionale sul ruolo dello sport veneto nel panorama nazionale, organizzata dal Coni veneto nel mese di dicembre del 2012.

I dati dimostrano come lo strumento legislativo in materia di sport attualmente in vigore nella Regione Veneto sia ormai ampiamente superato dall'evoluzione del movimento sportivo; un movimento sportivo dinamico, molto articolato che si esprime con registri e tonalità diverse. Rimane fondamentale lo sport di squadra e quello organizzato attraverso le società sportive, ma emerge ormai con evidenza quello svolto in forma individuale e quello legato allo sport di cittadinanza, così come quello socio-sanitario che favorisce un invecchiamento attivo e la prevenzione nonché, in casi sempre più ampi anche il trattamento terapeutico.

La presente proposta di legge è innovativa sia nelle finalità che nei contenuti; indica subito una direzione: lo sport non può essere un tema isolato o residuale, ma deve essere uno strumento che per le sue caratteristiche deve trovare ampi spazi nell'integrazione con le politiche sociali e sanitarie, con quelle turistiche e ambientali, con quelle giovanili, scolastiche e culturali. La dimensione sportiva è anche economica, soprattutto nella Regione Veneto che ha nel turismo la prima impresa produttiva. Così il Veneto deve continuare ad attrezzarsi per essere luogo accogliente con percorsi ciclopedonali, con impianti sportivi all'altezza delle aspettative, con spazi ed ambienti anche urbani che consentano l'offerta di attività sportivo e motoria e la conoscenza delle bellezze naturali della nostra regione.

Lo sport è innanzitutto valore agonistico, educativo, relazionale, contribuisce alla crescita personale e della comunità, consente di superare disagi e discriminazioni: da ciò deriva la necessità di proporre la Carta etica dello sport veneto, da inserire, grazie anche all'esperienza ed esemplare storia di tante società, di tanti dirigenti e di tanti atleti veneti, nel solco delle più importanti affermazioni valoriali europee ed internazionali.

Il Veneto deve riconoscere e sostenere l'associazionismo sportivo, le società sportive, il volontariato sportivo così come il talento sportivo: i dirigenti, i tecnici, gli atleti di valore, il volontariato e le famiglie che quotidianamente si prodigano per consentire la pratica sportiva di tanti giovani, devono trovare il giusto riconoscimento nelle politiche sportive venete.

Il Veneto deve continuare a promuovere e sostenere lo sport nella scuola e deve continuare a collaborare nella programmazione e nell'esecuzione dei progetti con il mondo sportivo veneto, in particolare con il CONI e le sue articolazioni. Centrale deve essere il superamento di ogni barriera architettonica per consentire a tutti l'accesso agli impianti e alle attività sportive.

La presente proposta di legge istituisce la palestra della salute, certificata e in possesso di quei requisiti necessari per svolgere attività motoria terapeutica, di trattamento e cura, a favore delle persone con quadro clinico stabilizzato che trovano nello sport risposte adeguate ed efficaci in termini di mantenimento della salute.

Lo sport è sport per tutti, è sport di cittadinanza. Cittadinanza attiva! Per questo deve essere riconosciuta la valenza dello sport di cittadinanza sia nella dimensione socio educativa sia come opportunità di riqualificazione degli spazi urbani.

Formazione e lotta al doping sono gli altri due punti fondamentali per tutelare l'immagine dello sport, ma soprattutto chi pratica lo sport. Il Veneto deve dimostrarsi all'avanguardia anche su questo piano."

3. Note agli articoli

Note all'articolo 10

- Il testo dell'art. 90, comma 17 della legge n. 289/2002 è il seguente:

"90. Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.”

- Il testo dell'art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002 è il seguente:

“90. Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.”

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 4 della legge n. 381/1991 è il seguente:

“4. Persone svantaggiate.

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, letterab), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato.”

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 5 della legge n. 376/2000 è il seguente:

“5. Competenze delle regioni.

1. Le regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui all'articolo 4, comma 3.”

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'art. 17, comma 115 della legge n. 127/1997 è il seguente:

“17. Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo

115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti;
- b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;
- c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;

- d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
- e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
- f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
- g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;
- h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonché per l'uso di strutture e attrezzature.”.

Note all'articolo 23

- Il testo dell'art. 19 della legge n. 241/1990 è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate

dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. (112)

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."

- Il testo degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 è il seguente:

“Articolo 75 Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.”

“Articolo 76 Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”

Nota all'articolo 24

- Per il testo dell'art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002 vedi nota all'art. 10

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'art. 3, comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006 è il seguente:

“Art. 3. Definizioni (art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)

8. I «lavori» di cui all'*allegato I* comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.”

- Il testo dell'art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006 è il seguente:

“Art. 32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori (artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994; art. 1, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995)

2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.”

4. Strutture di riferimento

- Sezione lavori pubblici
- Sezione programmazione risorse finanziarie SSR